

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 9,05 (nove e cinque minuti).

21 luglio 2023

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Cherubini n. 6.

Io sottoscritto MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, su richiesta di:

- SOLARI LUCA, nato a Trento il giorno 21 aprile 1966, domiciliato per la carica presso la sede infra indicata, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE UNIMI"

con sede in Milano, Via Ortles n. 22/4, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2315, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 97493230151, R.E.A. N. MI-1883026,

PROCEDO

alla redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione.

Assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione SOLARI LUCA, collegato con me Notaio mediante mezzi di telecomunicazione, il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che a seguito di avviso di convocazione inviato in tempo utile ai sensi di legge e di statuto in data 14 luglio 2023 è stata indetta per oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo statuto di Fondazione Unimi;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione se medesimo quale Presidente ed i Consiglieri ANDREA VICARI, STEFANO BIFFO e LAURA ANNA RIPAMONTI;

- che per l'Organo di revisione sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente DANIELA ACANFORA ed il revisore OLIMPIA FORMISANO;

- che partecipano alla riunione con il consenso di tutti gli intervenuti ROBERTO TIEZZI e GIUSEPPE BRUNO.

Il Presidente quindi, verificato che l'odierna riunione è stata validamente convocata a seguito del surrichiamato avviso di convocazione e accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonchè la possibilità per gli stessi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su quanto all'ordine del giorno, dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione

REGISTRATO A MILANO
IL 25/07/2023
N. 75051 SERIE 1T
ESATTI EURO 356,00
DI CUI EURO 156,00
PER IMPOSTA DI BOLLO

regolarmente costituita ed atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e premette che nel percorso di modifica dello Statuto della Fondazione, come previsto all'articolo 1 dello stesso Statuto, con delibera in data 27 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano ha espresso parere preliminare favorevole alle modifiche allo Statuto di seguito proposte, con delibera in data 29 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato le medesime modifiche, oggetto di ulteriore approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano in data 22 febbraio 2022; il Presidente dà altresì atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota del 5 maggio 2023 (che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione ai sensi di legge), ha espresso parere favorevole al testo trasmesso dichiarando di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie proposte.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle modifiche proposte agli articoli 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del testo di statuto, confermando agli intervenuti che le stesse hanno ricevuto parere favorevole sia da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca sia da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, come sopra riportato e come richiesto ai sensi di legge e dello statuto della Fondazione. Il Presidente dà quindi atto che, per effetto delle predette modifiche, lo statuto della Fondazione verrà a risultare come dal testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa sottoscrizione ai sensi di legge.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente:

"TESTO DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) Di modificare, in conformità a quanto esposto nella trattazione del Presidente, gli articoli 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dello statuto della Fondazione, che verrà quindi a risultare come nel testo allegato al verbale della presente riunione sotto la lettera "B".

B) Di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alla deliberazione come sopra assunta, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con la Prefettura di Milano ai fini del recepimento delle modifiche statutarie come sopra deliberate.

C) Di dare mandato al Presidente perchè abbia ad accettare ed

introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato con voto palese all'unanimità, e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

Dopodiché, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 9,25 (nove e venticinque minuti).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al Presidente, che lo approva e lo conferma; indi l'atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore 9,30 (nove e trenta minuti).

Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to MAURO GRANDI Notaio



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano
c.a. Prof. Elio Franzini
PEC unimi@postecert.it

Oggetto: Modifiche statutarie della Fondazione UNIMI. Risposta a vs. nota del 27 dicembre 2021 acquisita al prot. AOODGFIS n. 18123.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 254/2001.

Si resta, pertanto, in attesa della copia dello statuto modificato recepito in atto pubblico.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Marco Coccimiglio



Firmato digitalmente da
COCCIMIGLIO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

FONDAZIONE UNIMI**STATUTO****Titolo I*****Disposizioni generali*****Art. 1 - Denominazione**

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione denominata "Fondazione UNIMI", qui di seguito indicata come "Fondazione".

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come Ente di riferimento l'Università degli Studi di Milano, qui di seguito indicata anche come "Università".

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.

4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

5. Il presente Statuto è deliberato, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, unitamente all'Atto Costitutivo, una volta acquisito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Cda della Fondazione o dall'Università e inviate per la richiesta di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Acquisito il parere del Ministero, lo Statuto modificato viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere del Senato accademico ed entra in vigore, espletato l'aggiornamento presso il Registro delle Persone giuridiche, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel sito web di Fondazione Unimi.

6. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sull'effettiva coerenza delle attività della Fondazione con i propri interessi, secondo le modalità previste nell'art. 15 del presente Statuto.

7. La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, possono essere istituite sedi secondarie e uffici, in Italia e all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promo-

zione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 - Scopi

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.

2. Gli scopi della Fondazione sono:

a. favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università e le loro interazioni e collaborazioni con l'Università;

b. promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità;

c. valorizzare le attività di ricerca e di formazione dell'Università, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno;

d. promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;

e. promuovere la raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali dell'Università;

f. promuovere o partecipare, nell'interesse e su mandato dell'Università, a società, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture, nei limiti previsti dal D.P.R. 254/2001.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione può svolgere, nell'esclusivo interesse e su mandato dell'Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. La Fondazione può, fra le altre, svolgere le seguenti tipologie di attività:

a) promuovere e attuare iniziative a sostegno di attività di trasferimento di tecnologie e di conoscenze, di valorizzazione dei risultati delle ricerche e di promozione dello sviluppo di nuove imprese;

b) promuovere e sostenere l'attività di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università e altre istituzioni nazionali e internazionali;

c) promuovere seminari, conferenze, convegni, mostre ed eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;

d) gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché espletare servizi funzionali alle stesse;

e) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie

affidate alla sua gestione;

f) promuovere e valorizzare l'utilizzo di spazi dell'Università per finalità legate, in particolare, alla terza missione;

g) svolgere attività di servizio e di consulenza, anche di natura commerciale, regolamentate da appositi contratti, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati;

h) partecipare a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali strettamente legate alle proprie finalità;

i) promuovere e organizzare attività di fund raising e merchandising da destinare agli scopi dell'Università.

2. La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dai Partecipanti di cui all'art. 7, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento.

3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dagli apporti in denaro o in beni mobili e immobili del Fondatore, nella misura che l'atto costitutivo stabilisce sia destinata al patrimonio;

b) dagli apporti in denaro o in beni mobili e immobili dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di imputare a patrimonio;

c) dai beni mobili e immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che lo stesso Consiglio decida di imputare a patrimonio;

d) dagli utili dell'esercizio che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

3. Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili o l'assegnazione di quote di patrimonio.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dagli apporti dell'Ente di Riferimento e dei Partecipanti

istituzionali e Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;

b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;

d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione non deliberi di destinare a incremento del patrimonio;

e) dai contributi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da enti nazionali e comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.

2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte secondo criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario, in accordo sia con una precisa programmazione su base pluriennale, sia con il bilancio di previsione, che sarà annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione opera con la massima trasparenza e pubblicità dei propri atti nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla propria attività.

Art. 6 - Fondatori

1. È socio fondatore l'Università, che opera in qualità di Ente di Riferimento e contribuisce al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni mobili e immobili.

2. Al Fondatore sono riservati i diritti spettanti ai sensi delle applicabili disposizioni normative e dal presente Statuto.

3. Il Fondatore è tenuto a concorrere al Fondo di dotazione iniziale e al Fondo di gestione al fine di dotare la Fondazione delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti nel bilancio di previsione.

Art. 7 - Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari

1. La qualifica di Partecipante Istituzionale può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla loro realizzazione su base annuale o pluriennale mediante apporti in denaro o in beni mobili e immobili, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per il

periodo stabilito dalla Fondazione.

3. I Partecipanti Istituzionali possono richiedere che, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università eventualmente da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

4. I Partecipanti Istituzionali possono, nel rispetto del presente Statuto, formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione, nonché svolgere attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione e formulare pareri e proposte nei confronti del Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione.

5. I Partecipanti Istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, possono costituire con deliberazione comune adottata a maggioranza e individuandone il Presidente, un Comitato dei Partecipanti Istituzionali, avente il compito di individuare possibili linee di sviluppo dell'attività della Fondazione da proporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

6. La qualifica di Partecipante può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione degli stessi in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata nella prima seduta utile dallo stesso Consiglio di Amministrazione, su richiesta del soggetto interessato, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

7. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università eventualmente da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

8. La Fondazione può disciplinare, con apposito Regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti e dei Partecipanti Istituzionali in base alla contribuzione e alle finalità cui la stessa è destinata, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

9. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento adottato ai sensi del precedente comma 8.

10. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella gestione della Fondazione stessa ai fini del raggiungimento degli obiettivi da essi specificamente finanziati.

11. Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'este-

ro.

12. Le qualifiche di Partecipante Istituzionale e di Partecipante non attribuiscono alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

13. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e/o dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche:

- estinzione a qualsiasi titolo;

- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

14. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

15. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ferme restando le competenze e le responsabilità degli Organi istituzionali della Fondazione, può attribuire la qualifica di Partecipante Onorario a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo dell'Università, con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione. Ai Partecipanti Onorari si applica la disciplina prevista nel presente Statuto per i Partecipanti, fatto salvo l'obbligo di contribuire al patrimonio della Fondazione.

Titolo II

Organi e Direttore Generale

Art. 8 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. La durata degli Organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli Organi suindicati continuano a svolgere le

rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, scegliendolo fra persone che per competenze, esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione (ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale e arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti).

2. Il Presidente resta in carica per tre esercizi e può essere rinominato una sola volta consecutivamente. Egli cessa dalle sue funzioni per impossibilità sopravvenuta di esperire l'incarico ovvero per dimissioni o revoca da parte dell'Università.

3. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed esercita i compiti del Presidente, esclusa la rappresentanza legale, in caso di impedimento temporaneo dello stesso.

Anche il Vicepresidente resta in carica per un massimo di tre esercizi e può essere rinominato una sola volta consecutivamente.

4. Il Presidente e il Vicepresidente possono ricevere un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e ottenere il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

2. Dei quattro consiglieri, due sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, uno è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno è designato, su invito del Presidente, congiuntamente dagli altri Fondatori e/o Partecipanti istituzionali. In assenza di altri Fondatori e Partecipanti istituzionali o in caso di mancata nomina nei sessanta giorni successivi all'invito del Presidente, il consigliere mancante è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed è scelto fra persone che per competenze, esperienza o rappresentatività siano in grado di contribuire positivamente al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.

3. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, alla scadenza l'organo è prorogato sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Vicepresidente.

5. I consiglieri possono essere revocati o sostituiti, in ogni momento, su richiesta motivata dell'Ente designante. Nel caso in cui la nomina sia effettuata da più Fondatori e/o Partecipanti istituzionali di concerto, la revoca e la sostituzione devono avvenire su richiesta di tutti i Fondatori e/o dei Partecipanti istituzionali, salva in ogni caso la facoltà di revoca da parte dell'Università per giusta causa.

6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva nominato, onde assicurare la funzionalità dell'Organo.

Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Nell'eventualità in cui dovesse venire meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio deve intendersi decaduto nella sua interezza; in tal caso il Presidente è tenuto a sollecitare il Fondatore e gli eventuali altri Fondatori e/o Partecipanti istituzionali perchè provvedano alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

3. In particolare, il Consiglio provvede, tra l'altro, a:

a) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b) elaborare il progetto di piano pluriennale dell'attività della Fondazione (il "**Piano Industriale**"), nonché il progetto di piano di attività annuale (il "**Piano Industriale Annuale**") e adottare tali Piano Industriale e Piano Industriale Annuale una volta ottenuta l'approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) amministrare il patrimonio della Fondazione e approvare il bilancio di previsione (budget previsionale economico - finanziario) di ciascun esercizio e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 17;

d) nominare e revocare, determinandone il compenso, il Direttore Generale ed eventuali altre figure investite di compiti di direzione;

e) elaborare e approvare gli eventuali Regolamenti interni della Fondazione;

f) impartire direttive, nonché valutare l'adeguatezza del si-

stema amministrativo, organizzativo e contabile della Fondazione e il generale andamento della gestione della Fondazione;

g) disporre in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio in relazione agli scopi istituzionali;

h) deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, erogazioni, lasciti, eredità, legati e donazioni della Fondazione;

i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, con la periodicità fissata dall'atto di delega e in ogni caso almeno ogni tre mesi, sul generale andamento delle attività delegate e sulla loro prevedibile evoluzione.

5. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi spettanti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che al Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione delle attività loro delegate.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma forfetaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio (e del Comitato esecutivo eventualmente costituito all'interno dello stesso); ne fissa l'ordine del giorno, cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede le riunioni, regola lo svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al Segretario, i relativi verbali.

2. Il Consiglio è convocato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione; in caso di necessità o urgenza, la convocazione può avvenire ventiquattro ore prima della data fissata.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta.

4. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza del Presidente, del Vicepresidente.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il presidente della riunione e il segretario verbalizzante.

6. La funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio è attribuita al Direttore Generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, ad altra persona designata dallo stesso Consiglio anche fra soggetti esterni al medesimo.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal Direttore Generale o da altra persona che funge da segretario verbalizzante; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo cui compete il controllo sulla gestione contabile della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio del controllo contabile da parte di un revisore esterno.

2. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti titolari, compreso il Presidente, e due componenti supplenti.

3. Il presidente è nominato dalla Fondazione, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, ed è individuato tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

4. Gli altri due componenti titolari del collegio sono nominati dalla Fondazione, congiuntamente a due componenti supplenti, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. Tutti i componenti del Collegio, inclusi i due componenti supplenti, devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie

5. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato una sola volta. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, alla scadenza l'organo è prorogato sino alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori.

6. Ai componenti titolari del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti dello stesso Collegio. Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio, nella sede della Fondazione. Il Collegio trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il segretario verbalizzante.

9. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

10. In caso di cessazione della carica per dimissioni o altri motivi, il Collegio è integrato nel rispetto delle norme previste dal presente articolo. In tale ipotesi i Revisori di nuova nomina restano in carica fino alla cessazione del mandato del Collegio.

11. I Revisori possono essere revocati esclusivamente dall'Università per giusta causa.

Art. 14 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, con il voto favorevole del Presidente.

2. Il Direttore Generale sovrintende all'andamento della gestione della Fondazione e, in particolare, all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi. In attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Direttore Generale esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi, nonché gli ulteriori compiti attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore inoltre coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; egli svolge altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale opera sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a riferire allo stesso, almeno ogni tre mesi, sulle attività esercitate, sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. Annualmente il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione generale sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, predisposta in attuazione delle linee guida di cui al successivo art. 15, definite dall'Ente di riferimento.

4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, adottato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 15 - Rapporti tra la Fondazione e l'Ente di riferimento

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato accademico, definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata di ciascun mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima. Le linee guida devono contenere tutti gli elementi che consentano alla Fondazione di elaborare i piani di cui ai paragrafi seguenti. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di norma entro il 30 ottobre, con eventuale rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive. Ricevute le linee guida, spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione predisporre il progetto di Piano Industriale, relativo a tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, e il progetto di Piano Industriale Annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università approva, entro trenta giorni dal momento in cui gli sono pervenuti, il progetto di Piano Industriale, relativo a tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, nonché il progetto di Piano Industriale Annuale, i quali, una volta approvati dall'Università, vengono trasmessi alla Fondazione per la conseguente adozione da parte della Fondazione.

3. I rapporti tra l'Università e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,

supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal presente Statuto all'art. 3, saranno regolati da specifiche convenzioni, accordi o protocolli, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che disciplinino i contenuti della collaborazione e i relativi aspetti economici. Tali convenzioni, accordi e/o protocolli stabiliranno altresì le modalità dell'eventuale conferimento di beni, strutture e impianti dell'Università alla Fondazione, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

4. Almeno una volta l'anno un delegato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, solitamente il Direttore Generale, riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'Università sull'attuazione del Piano Industriale e l'adempimento delle convenzioni da parte della Fondazione. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Università può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dalla stessa designati.

Art. 16 - Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono regolati dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente. L'eventuale distacco temporaneo, o altra posizione analoga, di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi e con il consenso degli interessati, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Art. 17 - Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, a cura degli amministratori, all'Università.

5. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione

della Fondazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, previa approvazione dell'Università e degli altri eventuali Fondatori, cui spetta la nomina di uno o più liquidatori.

2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati dall'Università a sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 19 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254.

F.to MAURO GRANDI Notaio

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO
(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter,
legge 16 febbraio 1913, n. 89)**

Certifico io sottoscritto Avv. MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 1 ottobre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Milano, Via Francesco Cherubini n. 6, 25 venticinque luglio 2023 duemilaventitré.

(file firmato digitalmente dal Notaio Mauro Grandi)